



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA TRIBUTARIA

*Relazione sull'attività della commissione nel secondo semestre 2012 e nel primo semestre
2013*

Composizione:

Cons. Avv. Antonio Damascelli (Coordinatore)

Componenti esterni

Avv. Nicola Bianchi, Avv. Claudio Berliri, Avv. Francesco D'Ayala Valva, Avv. Michele Di Fiore,

Avv. Gianni Di Matteo, Avv. Valentina Ferrigni, Avv. Maria Pia Perchinunno, Avv. Luigi Quercia, Avv. Paola Ruggieri Fazzi, Avv. Francesco Paolo Sisto, Avv. Patrizio Tumietto, avv. Marco De Bonis (Segretario).

La Commissione ha posto in essere un'intensa attività di approfondimento delle novità legislative analizzando tematiche significative di rilevanza economica e sociale oltre che quelle inerenti l'attività professionale dell'avvocato.

Al riguardo si segnala che la Commissione esaminato il Disegno di Legge n. 5291/2012, concernente la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, ed in particolare l'art. 5 relativo alla disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, nel condividere sostanzialmente il testo proposto, ha osservato che non risulta prevista la irrilevanza agli effetti penali dei comportamenti elusivi comunque conformi al diritto vigente.

Ha ritenuto, inoltre, che anche le sanzioni fiscali dovrebbero trovare applicazione – ove le commissioni tributarie non abbiano ritenuto applicabile l’art. 8 del DLgs 546/92 e 10 dello statuto del contribuente (L. 212/2000) - solo quando il giudizio tributario si sia definito.

Ha proposto, quindi, i seguenti correttivi all’art. 5 del progetto di legge delega:

alla lett. a) dopo “*ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione*” adde: “*prevedendone la non rilevanza penale*”;

alla lett. g) modificare il testo come segue: “*prevedere che, in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo il passaggio in giudicato della sentenza*”.

A seguito di attività svolta dalla Commissione in contatto con l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale Forense, in data 6 novembre 2012, ha sottoscritto con questa un protocollo d’intesa per diffondere la conoscenza e per massimizzare le potenzialità del nuovo istituto della mediazione diretto al raggiungimento di soluzioni rapide, legittime e trasparenti nel rapporto fisco – contribuenti.

L’accordo ha aperto la strada ad una collaborazione proficua tra il CNF e l’Agenzia delle Entrate, volta alla cooperazione in sede amministrativa, alla conoscenza del nuovo istituto e alla realizzazione di un osservatorio per monitorare l’andamento della mediazione tributaria.

Da ultimo è stata approvato dal *plenum* del CNF il documento elaborato dalla Commissione contenente indicazioni che l’Avvocatura rivolge alle istituzioni ed alla classe politica per la modifica di alcune norme di diritto sostanziale e processuale dirette a rendere più equo il fisco e ad incanalare il processo tributario nell’ambito del giusto processo.

Alla luce della nuova normativa fiscale in relazione alla Società tra Avvocati (artt. 4 e 5 L. 31.12.2012 n. 247 che disciplinano, rispettivamente, le “associazioni tra gli avvocati e multi disciplinari” e la “delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria”) la Commissione sta preparando un parere articolato sull’intera disciplina fiscale.

Secondo la Commissione la redazione del documento predetto si rende necessaria anche in considerazione dell’opportunità di un chiarimento in sede legislativa che espressamente specifichi il trattamento fiscale della società tra avvocati, siano essi di capitali o di persone, precisando in particolare se, essendo i loro redditi qualificati come redditi di lavoro autonomo, anziché come redditi di impresa come previsto dagli art. 6 e 81 del TUIR, la

tassazione venga effettuata direttamente in capo ai soci e non in capo alla società con successiva tassazione quali dividendi degli utili attribuiti ai soci.

Il Coordinatore

Antonio Damasceli